

Logo della Repubblica Italiana

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

Del/Par n. 3 /2014

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione	Ciro Valentino	Presidente
Cons.	Silvano Di Salvo	Relatore
Cons.	Tommaso Viciglione	
I Ref.	Rossella Bocci	
I Ref.	Innocenza Zaffina	
Ref.	Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 20911/13 in data 2 ottobre 2013, a firma del Sindaco del Comune di Massa Lubrense (NAPOLI), con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 2 del 29 gennaio 2014 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Massa Lubrense (NAPOLI), preliminarmente illustra :

- la situazione di fatto relativa alla esistenza, nel territorio comunale, di "numerose stradine costruite molti anni or sono, su terreni privati, a cura e spese dei proprietari frontisti, sulle quali è poi

invalso e si è consolidato nel tempo l'uso pubblico, ormai incontestato ed incontrastato, anche se le stesse, in molti casi, non hanno mai formato oggetto di appositi provvedimenti amministrativi di classificazione demaniale e perciò non risultano inserite nell'elenco delle strade comunali";

- *le condizioni non ottimali di sicurezza e viabilità delle predette "stradine", che "necessitano di interventi, urgenti quanto sostanziosi, di ripristino e di ammodernamento", in quanto, nel tempo, "la programmazione degli interventi manutentivi della rete stradale ha per lo più interessato solo le strade principali, stante la limitata e sempre minore disponibilità di idonee risorse finanziarie".*

Di seguito, il Sindaco interpellante espone, in ordine alla viabilità nel territorio comunale, lo stato della normativa e della giurisprudenza in ordine alla qualificazione, alla titolarità di obblighi e di oneri manutentivi, alle modalità e ai limiti di compartecipazione del Comune alle spese di manutenzione e di conservazione di strade private ad uso pubblico poste fuori dal centro abitato, ecc., e conclusivamente chiede a questa Sezione di conoscere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n° 131 del 2003 :

- *"Se l'ente comunale (che nel caso specifico conta più di 10.000 abitanti) è tenuto ad accollarsi integralmente gli oneri di manutenzione e custodia di tutte le strade che percorrono il territorio comunale, e cioè non solo delle strade statali, regionali, provinciali e comunali, ma anche delle strade che non hanno regime di demanialità (strade private), ma che sono asservite ad incontestato e pacifico uso pubblico;*

Ovvero :

- *Se, relativamente alle strade private ad uso pubblico, l'onere del Comune è esclusivo ed integrale solo per quelle che ricadono nel centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.285/1992; mentre per le strade private ad uso pubblico poste fuori di detto centro abitato (vicinali), il Comune debba limitare la propria compartecipazione ad una entità compresa tra un quinto e il cinquanta per cento della spesa volta per volta occorrente (art.3 D.L. L. n. 1446/1918);*

Ovvero, ancora:

- *Se relativamente a tutte le strade private ad uso pubblico (sia che ricadano dentro il centro abitato, sia che corrano al di fuori di esso) il Comune debba comunque limitare la propria compartecipazione finanziaria all'entità di cui al richiamato art.3 del D.L.L. n.1446/1918, dovendosi pereto previamente adottare apposito provvedimento di classificazione demaniale, nel caso in cui l'Amministrazione intenda invece accollarsi l'intero onere manutentivo."*

CONSIDERATO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, il Collegio ritiene ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Massa Lubrense (NAPOLI), in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno.

Quanto all'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere in trattazione, e alla possibilità di trattare lo stesso, totalmente ovvero parzialmente, nel merito, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che la nozione di contabilità pubblica -da individuare al fine della corretta delimitazione dell'ambito della funzione consultiva esplicitata dalle Sezioni regionali di controllo ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131- non può riguardare *"qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n° 5).

Ed invero, secondo l'indirizzo a sua volta espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di controllo con la deliberazione n° 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, *"il concetto di contabilità pubblica*

– di cui l'istituto del bilancio rappresenta l'aspetto principale– consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", sicché, secondo dette Sezioni riunite, alla configurazione già delineata con la suindicata deliberazione dalla Sezione delle autonomie "è da riconoscere il merito di aver colto la distinzione tra attività di gestione ed attività di amministrazione, nonché la coeva autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo."

Nel precisare *funditus* gli aspetti peculiari di detta distinzione, le Sezioni riunite hanno chiarito, peraltro, che "la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio."

Pertanto, se è pur vero che, in base alle predette argomentazioni, anche ulteriori materie, "estranee, nel loro nucleo originario, alla <contabilità pubblica> – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica", proprio tale precipua finalizzazione consultiva della nozione in esame ha condotto le menzionate Sezioni riunite ad individuare con chiarezza il limite oggettivo di tale *vis* espansiva, che va, coerentemente, ristretto "...alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle [...]statuizioni recanti [...] limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n° 54/CONTR/10 cit.).

Ciò premesso, va considerato che la materia oggetto della articolata richiesta di parere qui in esame (titolarità e modalità di assolvimento di obblighi di manutenzione di strade ricadenti nel territorio comunale), come risulta dallo stesso contenuto di detta richiesta, risulta disciplinata, nel tempo, da una congerie di norme, stratificate e diversificate, oggetto di varie, e non sempre univoche, interpretazioni giurisprudenziali, che il Sindaco interpellante ritiene, peraltro, "parzialmente" contrastanti con le conclusioni tratte da una mera lettura del dettato legislativo.

Il quadro normativo, invero, ricomprende, anzitutto, disposizioni che disciplinano sotto molteplici profili : gli obblighi di manutenzione delle strade provinciali e comunali (artt. 28, 37 e 39 della legge 20 marzo 1865 n° 2248 – allegato F - legge sui lavori pubblici; art. 5 del r.d. 15 novembre 1923 n° 2506; art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n° 126), la classificazione delle strade ad uso pubblico (art. 1 r.d. n° 2506 del 1923 cit.; art. 2 d. lgs. 30 aprile 1992 n° 285), i criteri di partecipazione o di compartecipazione dei comuni alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito e di quelle non soggette ad uso pubblico (art. 3 del d. lgs. l. 1° settembre 1918 n° 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925 n° 473, di cui l'art. 2, del decreto-legge 22 dicembre 2008 n° 200 aveva previsto l'abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009, ma che è stato sottratto a detto effetto abrogativo, permanendo in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 1° dicembre 2009 n° 179 cit.), ecc., peraltro da coordinare con le correlate disposizioni del d. lgs. n° 285 del 1992 cit., recante il nuovo codice della strada (es.: art. 2, art. 3, primo comma, art. 14; art. 208), con l'art. 47 della legge 29 luglio 2010 n° 120, ecc., con il regolamento di esecuzione di detto nuovo codice (ad es.: art. 4 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495), e con le disposizioni del codice civile (art. 2043, art. 2051, nonché art. 824 e ss.).

Sotto un piano sostanzialmente diverso, e logicamente successivo a quello relativo all'individuazione della titolarità di eventuali obblighi giuridici, anche a contenuto economico, si collocano, poi, le surrichiamate disposizioni (e le altre ad esse correlate), nella parte in cui le stesse disciplinano specificamente limiti e percentuali di computo dell'ammontare delle spese (qualora di effettiva spettanza dell'ente locale), da destinare –obbligatoriamente, ovvero discrezionalmente- alla manutenzione delle strade di che trattasi. A tal proposito possono qui essere richiamati : il comma 3 del già richiamato art. 3 del d. lgs. l. n° 1446 del 1918, gli art. 40 e 47 della legge 29 luglio 2010 n° 120, ecc..

La normativa di riferimento, pertanto, contempla –peraltro in un quadro complesso e articolato- sia disposizioni in base alle quali vengono classificate le strade insistenti nel perimetro del territorio comunale e vengono individuati i soggetti (pubblici e/o privati) tenuti a vigilare sullo stato manutentivo di dette strade nonché a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia ulteriori disposizioni, in base alle quali vengono fissate modalità e limiti, anche percentuali, che gli enti locali devono rispettare, per quanto di rispettiva competenza, nell'assolvimento e nell'esecuzione "economica" di quegli obblighi, con diretta incidenza sui propri bilanci.

Nella fattispecie sottoposta alla valutazione di questa Sezione, dunque, affrontare, come richiesto, le preliminari questioni relative alla sussistenza e ai criteri individuativi degli obblighi, in capo all'Ente interpellante, di accollo dell'onere di manutenzione e di custodia di strade che percorrono il territorio comunale, presuppone la necessità di verificare la sussistenza della titolarità o meno, in capo all'Ente stesso, di specifiche posizioni giuridiche soggettive qualificanti, interpretando, all'uopo, le svariate disposizioni, anche in materia di competenza, cui innanzi si è fatto cenno, relativamente alle quali, peraltro, il Sindaco consultante rappresenta la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali che –a suo avviso- appaiono parzialmente difformi rispetto ad un'interpretazione letterale delle norme.

L'ambito entro il quale dovrebbe svolgersi tale preliminare attività ermeneutica appare dunque –in base a tutto quanto innanzi esposto- non solo estraneo alla materia della contabilità pubblica quale delineata nelle già menzionate pronunce di orientamento di questa Corte (Sezioni riunite in sede di controllo, 17 novembre 2010, n° 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n° 5), ma anche essenzialmente incentrato su questioni di competenza amministrativa, ovvero di titolarità di pubblici poteri o di obblighi giuridicamente rilevanti ai fini dello svolgimento di determinati procedimenti e attività, che non possono formare oggetto di attività consultiva di questa Corte, proponendo "*aperture prospettiche, in termini di consulenza generale, della funzione assolta da questa Corte in subiecta materia*" (ex multis, cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 30 ottobre 2012, n° 258).

Né, per altro verso, sarebbe ammissibile prospettare in questa sede consultiva soluzioni che vadano ad impingere o interferire negli ambiti di cognizione del giudice naturale dei rapporti giuridici esaminati, al quale i soggetti interessati, pubblici e privati, hanno titolo per rivolgersi (ex plurimis, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 30 ottobre 2012, n° 258), e ciò verrebbe concretamente a verificarsi, nella fattispecie, laddove si dovessero affrontare le questioni –variamente dibattute in dottrina e in giurisprudenza- attinenti alla titolarità, al contenuto e alla delimitazione degli obblighi (diretti, indiretti, sostitutivi, complementari, integrativi ecc.) di custodia, di vigilanza e di manutenzione delle strade; alla responsabilità civile, amministrativa e penale della p.a. per violazione di quegli obblighi; alla natura privata o pubblica delle strade comprese nel territorio comunale; al regime della proprietà e della eventuale demanialità di tali strade, ecc. (a tal riguardo valgano le stesse citazioni giurisprudenziali contenute nella richiesta di parere, alle quali vanno aggiunte le numerose sentenze emesse dai giudici amministrativi, penali e contabili in ordine al nutrito contenzioso che caratterizza la materia in argomento – per il Comune di Massa Lubrense, e per materia sostanzialmente coincidente con quella oggetto della richiesta di parere in trattazione, cfr., in particolare, Corte di cassazione, Sezione III civile, 9 maggio 2012, n° 7035).

A ciò va aggiunto che la richiesta di parere in trattazione, *in parte qua*, risulta relativa ad una attività amministrativa che, a prescindere dalle perplessità manifestate in questa sede, già risulta indirizzata dall'ente interpellante verso precise linee direttrici selettive, previa programmazione asseritamente necessitata degli interventi : (*...Nel tempo, infatti, la programmazione degli interventi manutentivi della rete stradale ha per lo più interessato solo le strade principali, stante la limitata e sempre minore disponibilità di idonee risorse finanziarie...* - richiesta di parere cit. – pag. 1), sicché, sotto il predetto specifico profilo sostanziale, le scelte –discrezionali ovvero obbligate- relative all'individuazione dell'ambito territoriale e stradale oggetto dell'attività manutentiva in argomento, risultano in massima parte già esercitate dall'ente stesso, con conseguente inammissibilità *in parte qua* –anche per questo ulteriore motivo- della richiesta di parere in trattazione, difettando infatti, nella fattispecie, l'indefettibile

requisito della preventività del parere stesso rispetto alle scelte in concreto già operate dall'Amministrazione interpellante (*ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 17 gennaio 2013, n° 3/2013 e 19 dicembre 2013, n° 278/2013).

Nei sensi e sotto i profili suindicati, la richiesta di parere in esame va dichiarata, dunque, parzialmente inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Viceversa, le residue questioni interpretative introdotte dalla suddetta richiesta, che concernono disposizioni –di natura precipuamente contabilistica- che fissano limiti e percentuali di partecipazione o di compartecipazione del Comune alle spese di manutenzione, ricostruzione e sistemazione delle strade di che trattasi (e che, dunque, non concernono la previa soluzione –da ricercarsi in separata e diversa sede- di ogni questione prospettata e/o prospettabile in ordine alla competenza o meno dell'ente), possono formare oggetto di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, rientrando le stesse nella materia della contabilità pubblica quale meglio innanzi delineata, fermo restando, comunque, che la funzione consultiva non può interferire, ancorché potenzialmente, con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e, pertanto, *"non può avere ad oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino ad impingere, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità, nonché nelle specifiche attribuzioni e delle responsabilità, degli Enti interpellanti e dei loro organi"* (Sezione regionale di controllo per la Campania, 17 gennaio 2013, n° 2/2013; 14 febbraio 2013, n° 22/2013; 13 giugno 2013, n° 222/2013, ecc.).

Accedendo dunque alla residua parte oggettivamente ammissibile della richiesta di parere in trattazione, possono essere individuati i principi che ispirano la normativa concernente i limiti e/o le prescrizioni dettati dal legislatore nella materia *de qua*.

A tal riguardo viene in rilievo il principio dell'inderogabilità, riferito, in particolare, ai limiti minimo e massimo della misura (da un quinto alla metà) di compartecipazione del comune competente alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione di strade c.d. "vicinali" di uso pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. lgt. n° 1446 del 1918 cit.. In proposito questa Corte ha invero già osservato che *"il legislatore con tale disciplina, tenendo conto dello speciale regime giuridico di tali strade, ha già temperato a monte gli interessi pubblici e privati in gioco, demandando ai comuni solo la possibilità di scegliere in concreto l'ammontare della contribuzione all'interno dei limiti minimi e massimi consentiti"* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 7 novembre 2008, n° 140/2008).

I criteri da applicare in concreto nell'esercizio della predetta scelta, posti in rilievo dal predetto, condivisibile orientamento giurisprudenziale, sono sia *"la diversa importanza delle strade"* (enunciata nell'art. 3, comma 1, ult. parte, del d. lgs. lgt. n° 1446 del 1918), sia trasparenza, parità di trattamento, economicità e razionalità di gestione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive dell'ente (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n° 140/2008 cit. – cfr. anche, in ordine alla obbligatorietà della costituzione di consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette all'uso pubblico ai sensi della legge n° 126 del 1958 e del d. lgs. lgt. n° 1446 del 1918, il parere reso con la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna n° 59/2013 del 18 settembre 2013). Peraltro, i predetti criteri sono da porre a base anche delle ipotesi di concorso facoltativo del Comune nelle spese in argomento relative alle strade vicinali *"non soggette ad uso pubblico"*, che *"può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa"* (comma 2 dell'art. 3 cit. – cfr. anche delib. n° 140/2008 cit.).

Altro principio paradigmatico, giuscontabilisticamente rilevante, fissato dal legislatore in fattispecie tipiche della *subiecta materia* è quello della neutralità finanziaria, chiaramente trasfuso, ad esempio, nel primo comma dell'art. 47 della legge 29 luglio 2010 n° 120 cit., recante *"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"*, per il quale: *"Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle Autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Nel solco dei suddetti principi viene poi a collocarsi il disposto del più volte modificato art. 208 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, concernente i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazione alle norme del codice stradale, in particolare, per quel che qui rileva, laddove la predetta norma prevede la destinazione di quote percentuali di detti proventi (anche) a fini di manutenzione stradale.

Su tale disposizione questa Corte è più volte intervenuta, chiarendo contenuti e modalità applicative della menzionato, articolato dettato legislativo (cfr. ad es., Sezione regionale di controllo per la Toscana, 15 settembre 2010, n° 104), fornendo indicazioni e orientamenti che integrano e completano il quadro dei riferimenti di natura contabile cui gli enti locali devono ispirare la propria azione.

Non disgiunta dalle finalità perseguite dal legislatore con l'individuazione dei predetti principi e criteri applicativi è da ritenere, infine, la necessità che, laddove il cattivo stato di manutenzione delle strade giunga a pregiudicare il livello di sicurezza e la stessa incolumità di coloro che quelle strade percorrono, talora con attivazione di un contenzioso notevolmente oneroso per il bilancio comunale, vengano individuati correttivi strutturali. Al riguardo questa Sezione, nel pronunciarsi in ordine alle modalità di sana e corretta gestione finanziaria di un ente locale, ha già posto in evidenza l'imprescindibilità, in dette situazioni di criticità, dell'adozione di adeguate misure che *"...possano condurre ad un diverso esito e ad un'opportuna riduzione del notevole contenzioso negativo, interfacciando il settore preposto al contenzioso legale (che può fornire preziose indicazioni tipologiche e topografiche in ordine alla distribuzione soggettiva e oggettiva della sinistrosità) con quello preposto alla manutenzione della rete stradale (che può individuare le tipologie di intervento necessarie per prevenire le più frequenti e le più gravi situazioni di dannosità proprio in ragione della distribuzione statistica e fenomenologica dei sinistri oggetto di pronuncia di condanna dell'Ente), avvalendosi specificamente dei dati e delle indicazioni disponibili [...]in ordine alle modalità di intervento più efficaci da effettuare (manutenzione "preventiva" anziché "correttiva", programmazione e coordinamento degli interventi, utilizzo razionale delle risorse umane ed economiche disponibili, ecc.) [...] E' tuttavia opportuno che l'Ente intensifichi strumenti di programmazione istituzionali tali da far raggiungere celermente e durevolmente l'obiettivo della massima sicurezza della circolazione sulla rete stradale di pertinenza, in modo da prevenire la rilevante e dannosa sinistrosità e di poter utilizzare in futuro le rilevanti risorse economiche che allo stato vengono forzosamente destinate a mere e improduttive finalità risarcitorie allo scopo di rimuovere strutturalmente le cause stesse del relativo contenzioso, con conseguenti, rilevanti benefici non solo per la gestione del bilancio, ma per la stessa qualità di vita della comunità amministrata."* (Sezione regionale di controllo per la Campania, 21 maggio 2009, del/pronuncia n° 6/2009 – cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Lazio, 7 aprile 2011, n° 21/2011).

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2014.

IL RELATORE
f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE
f.to Pres. di Sezione Ciro VALENTINO

Depositato in segreteria 29 gennaio 2014

Il Funzionario preposto

f.to Dott. Mauro Grimaldi